

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzione ASUR/Diocesi di Senigallia - Assistenza religiosa presso il P.U.O. di AV2 stabilimento di Senigallia, Ospedale di Comunità di Chiaravalle e strutture socio-sanitarie di Arcevia e Corinaldo– Periodo 01/01/2017-31/12/2019.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 a oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina n. 547/DGASUR del 29.07.2015 a oggetto “Insediamento del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Dr Alessandro Marini”, la Determina n. 551/DGASUR del 31.07.2015 a oggetto “Nomina del Direttore Sanitario dell’ASUR Marche” e la Determina n. 552/DGASUR a oggetto “Nomina del Direttore Amministrativo dell’Asur Marche”;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) Approvare, per le motivazioni di cui meglio al documento istruttorio, lo schema di accordo di cui all’allegato (doc.1) al fine della stipula della convenzione tra ASUR/AV2 e la Diocesi di Senigallia, per assicurare l’attività di Assistenza Religiosa presso il Presidio Unico di Area Vasta 2, stabilimento ospedaliero di Senigallia, Ospedale di Comunità di Chiaravalle e strutture socio-sanitarie di Arcevia e Corinaldo;
- 3) Dare atto che la durata dell’accordo è triennale e stabilita per il periodo 01.01.2017-31.12.2019 senza possibilità di proroghe o rinnovi;

4) Conferire all'uopo con il presente atto apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, per la sottoscrizione e stipula del succitato accordo nello schema allegato nonché per tutti gli adempimenti successivi connessi e conseguenti; stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni e/o chiarimenti sulle modalità operative dello stipulando accordo, viene data facoltà al Direttore dell'Area Vasta 2 di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati;

5) Dare atto che dall'adozione del presente atto derivano oneri annui per l'importo di Euro 34.146,28 che troveranno copertura nel Conto economico n.0517010201 "Convenzioni per servizi religiosi" e inseriti nella programmazione economica dei Budget 2017/2018/2019; specificare, nel contempo, che la Diocesi di Senigallia si farà carico di tutti gli eventuali ulteriori oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio;

6) Trasmettere la convenzione, allegata nello schema e approvata con il presente atto, alla Diocesi di Senigallia al fine della sottoscrizione da parte del Vescovo S.E. Rev.ma Mons. Francesco Manenti;

7) Trasmettere copia del presente atto alla Direzione Medica di Presidio AV2 dello stabilimento di Senigallia e alle rispettive Direzioni Sanitarie delle strutture di Chiaravalle, Arcevia e Corinaldo al fine della relativa gestione nel territorio di competenza della Diocesi e alla U.O. Bilancio AV2 per tutti gli adempimenti contabili connessi e conseguenti;

8) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

9) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ss.mm.ii..

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pierluigi Gigliucci



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti



Per i pareri infrascritti:

RAGIONERIA E BILANCIO:

I sottoscritti attestano che dall'adozione del presente atto per Euro 34.146,28 imputati nel Conto economico n.0517010201 "Convenzioni per servizi religiosi" e saranno inseriti nella programmazione economica dei Budget 2017/2018/2019.

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE AV2

Il Dirigente


Dott. Paolo Galassi



U.O. BILANCIO AV2

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella Casaccia



La presente determina consta di n.15 pagine di cui n.5 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE
AFFARI GENERALI**

Riferimenti normativi:

- L. 23.12.1978 n. 833 ad oggetto *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;
- D.P.R. 20.12.1979 n. 761 ad oggetto *“Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”*;
- D.G.R.M. n. 555 del 18 maggio 2004 *“Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri- Determinazioni”*;
- D.G.R.M. n. 522 del 12.04.2005 ad oggetto *“Deliberazione n. 555 del 18 maggio 2004 “Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri- Determinazioni“. Modifiche”*;
- L.R. n. 13/2003 ad oggetto *“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*;
- L.R. 22 novembre 2010 n. 17 ad oggetto *“Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”*;
- L.R. 1 agosto 2011 n. 17 ad oggetto *“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17”*;
- D.G.R.M. n. 735 del 20.05.2013 ad oggetto *“Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della Rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012”*;
- Determina n. 830/DGASUR/09.12.2014 *“Convenzione ASUR/AV2 e Diocesi di Senigallia-Servizio di assistenza religiosa presso il P.O. di Senigallia e struttura socio-sanitaria di Arcevia e Corinaldo – Periodo 01/01/2017-31/12/2019”*;
- Determina n. 1744/DAV2/30.12.2016 *“Istituzione del Presidio Unico di Area Vasta 2”*;
- DGRM n. 139 del 22.02.2016 ad oggetto *“Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013”*.

Motivazione:

L'art. 38 della Legge n. 833 del 23.12.1978 prevede che il servizio di assistenza religiosa sia assicurato presso le strutture di ricovero e cura del servizio sanitario nazionale nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino; *“A tal fine - recita la disposizione normativa- l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiosa per territorio”*.

La Regione Marche si è dotata di regolamentazione sulla materia come meglio alle Deliberazioni giuntali n. 555/2004 e n. 522/2005 con cui è stato approvato uno schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale Marchigiana in materia di Assistenza Religiosa nei Presidi Sanitari e Ospedalieri del Servizio Sanitario Regionale e comunque nelle strutture sanitarie di ricovero e cura dell'Azienda; nel contempo, si è fatto obbligo agli allora Direttori delle Zone Territoriali e ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere Regionali di utilizzare il citato schema di convenzione, ove ne sussistessero le necessità, osservando i criteri in esso indicati.

L'Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Italiano del 18 febbraio 1984 aveva stabilito, infatti, che l'assistenza spirituale fosse assicurata da religiosi nominati dall'Autorità Ecclesiastica e che lo stato giuridico e l'organico del personale fossero stabiliti d'intesa.

A tal proposito la normativa sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, di cui al D.P.R. n. 761/1979, aveva previsto, all'art. 9, quale modalità di gestione quella dell'assunzione in servizio e letteralmente, il comma 3, recita *“L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica è effettuato direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio”*; in altre parole, spetta all'Ordinario Diocesano la scelta e la revoca del personale di Assistenza Religiosa nonché la sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o impedimento ancorché il medesimo sia inquadrato come dipendente dall'Azienda Sanitaria.

L'art. 5 dello schema di cui alle DGRM n. 555/2004 e n. 522/2005 prevede l'assunzione del personale di Assistenza Religiosa con contratto di lavoro a tempo determinato, con equiparazione del trattamento economico a quello previsto per la categoria “D” del CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con applicazione degli istituti contrattuali vigenti per il personale in servizio di ruolo presso l'Azienda; al sesto capoverso, il ridetto recita *“Il personale di Assistenza Religiosa potrà assicurare il servizio anche tramite convenzione nei casi: di raggiungimento dell'età pensionabile; di casi particolari segnalati dall'Ordinario Diocesano; in tali fattispecie, il trattamento economico da corrispondere dovrà essere parametrato con quello attribuito al personale assunto a tempo determinato”*.

La dotazione del personale di assistenza religiosa, sempre in attuazione delle D.G.R.M. n. 522/2005 e n. 555/2004, va determinata in relazione al numero dei posti letto dei presidi

ospedalieri e delle strutture di ricovero presenti nell'Azienda Sanitaria in modo tale che vi sia un assistente ogni 250 posti letto con un'unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto parametro. Deve essere previsto un assistente religioso in ogni presidio ospedaliero e, se funzionalmente accorpato, in ogni stabilimento di almeno 120 posti letto.

A quanto sopra va aggiunto che con Determina n. 1744/DAV2/30.12.2015 è stato istituito il Presidio Unico di Area Vasta 2 -ancorché non operativo- composto dagli stabilimenti di Fabriano, Jesi, Osimo, Senigallia e Ospedale di Comunità di Cingoli relativamente alle funzioni ospedaliere ivi presenti (LD=lungodegenza cod. 60). La neo istituzione del Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta 2 non ha modificato i confini territoriali di operatività e bacino di utenza nonché il numero di posti letto previamente allocati nei Presidio Ospedalieri. Sicché può dirsi che la conformazione orografica dell'AV2, area geografica in cui insistono gli stabilimenti ospedalieri, e la vastità del territorio, per la maggior parte collinare, non consentono, ora come in passato, di articolare diversamente l'assistenza religiosa né consentirebbe ad un unico assistente religioso di effettuare l'assistenza richiesta in tutto il territorio dell'AV2 ovvero di assolvere il servizio in più di uno stabilimento del P.O.U.

Va detto, infine, che l'ASUR, e per quello che qui interessa l'Area Vasta 2, ha dato avvio ad un processo di revisione delle procedure amministrative, atti e/o contratti afferenti ai servizi resi nell'area territoriale di riferimento. L'esigenza di omogeneizzare processi e unificare procedure è discesa, in via ancor più generale, dalla presa d'atto delle modifiche organizzative afferenti l'Area Vasta ed i Presidi Ospedalieri e dalla piena operatività territoriale dell'Area Vasta medesima, poiché quest'ultima, istituita con Legge Regionale n. 17/2010 (art. 8 ter L.R. 13/2003) e integrata con L.R. n. 17/2011, ha un'organizzazione priva di articolazioni zonali e dotata di aree territoriali.

Per prestare il servizio in parola è stato quindi avviato l'iter di allineamento delle scadenze e del contenuto normativo dei singoli accordi stipulati con le Diocesi di pertinenza, nell'ambito territoriale di AV2, anche alla luce della modifica del numero dei posti letto *illo tempore* intervenuta con DGRM 735/2013 e dell'estensione territoriale dei Presidi Ospedalieri di fatto non sempre sovrapponibile con quella delle Diocesi medesime.

Dalla ricognizione dei posti letto attivi nei P.O. dell'Area Vasta 2 era emersa una modificazione significativa nel numero. La ricognizione è stata posta in essere per tutte le convenzioni di Assistenza Religiosa esistenti nell'Area Vasta 2 e già dal 01.01.2015 si è proceduto all'allineamento degli accordi per le sedi di Senigallia, Jesi, Loreto e Ancona fatta eccezione per la sede di Fabriano che aveva già attiva una convenzione in scadenza il 31.12.2016.

Ultimo, ma non ultimo, con DGRM n. 139 del 22.02.2016 ad oggetto "*Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in coerenza con gli standard*

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013" la struttura di Chiaravalle è stata convertita in Ospedale di Comunità con posti letto di Cure Intermedie, Hospice e RSA comunque sempre in numero di 54.

Nel merito:

Nel caso che ci occupa con Determina n. 830/DGASUR/09.12.2014, l'ASUR/Area Vasta 2 ha stipulato una convenzione con la Diocesi di Senigallia per il servizio di assistenza religiosa presso il P.O. di Senigallia, P.O. di Chiaravalle e strutture socio-sanitarie di Arcevia e Corinaldo per la durata di anni due e in scadenza al 31.12.2016.

Visto l'approssimarsi di quest'ultima, con proposta del 13/10/2016 (prot. 176131/ASURAV2/AFFGEN/P/14.10.2016), la Direzione di Area Vasta 2 ha richiesto al Vescovo della Diocesi di Senigallia di voler prestare assistenza religiosa per il periodo 01.01.2017/31.12.2019, per la durata di anni tre, per lo stabilimento di Senigallia, Ospedale di Comunità di Chiaravalle e strutture socio-sanitarie di Arcevia e Corinaldo, strutture sanitarie che fanno tutte riferimento alla Diocesi medesima.

Il Vescovo della Diocesi, Mons. Francesco Manenti, con missiva del 30.11.2016 prot. 75/16V (in entrata al prot. 205465/ASURAV2/AFFGEN/A/05.12.2016) ha espresso disponibilità alla stipula di nuova convenzione per il triennio 2017/2018/2019 alle medesime condizioni economiche.

Sentita la Direzione Medica di Presidio di Senigallia (ID:1162003/20.10.2016/AFFGEN), nulla osta circa la nuova stipula poiché il servizio ad oggi prestato è stato svolto come pattuito e non ci sono richiesta aggiuntive da effettuare.

Sentito il Direttore del Distretto per la struttura socio-sanitarie di Arcevia e Corinaldo (ID: 1208668/20.12.2016/AFFGEN), anche questi si è espresso favorevolmente.

Sotto l'aspetto temporale, la durata stabilita consente di allineare le tempistiche di tutti gli accordi convenzionali di Area Vasta 2 in scadenza il 31.12.2016.

Sotto l'aspetto economico, le normative richiamate impongono di procedere all'assunzione del personale di assistenza religiosa con contratto di lavoro a tempo determinato, con equiparazione del trattamento economico a quello previsto per la categoria "D" del CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con applicazione degli Istituti contrattuali vigenti per il personale in servizio di ruolo presso l'Azienda.

Al fine di adottare un criterio comune certo, congruo e imparziale, da poter applicare in tutte le analoghe convenzioni in essere in Area Vasta 2, già dall'anno 2015 è stato attribuito all'assistenza religiosa svolta dalle Diocesi di AV2, per quei P.O. e/o strutture sanitarie che hanno almeno 250 p.l., il valore economico corrispondente al costo di un assistente religioso di

personale di categoria "D" del CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con applicazione degli Istituti contrattuali vigenti per il personale in servizio di ruolo presso l'Azienda; per i P.O. e/o le strutture sanitarie che hanno in dotazione un numero di posti letto diverso o inferiore rispetto ai 250 p.l. attribuire il ridetto costo in misura proporzionale al numero dei posti letto di fatto presenti.

La D.G.R.M. n. 735/2013, come sopra esplicitato, ha previsto anche per l'Area Vasta 2 una sensibile minore dotazione di posti letto nei P.O. e con Determina 1744/2015 è stato costituito il P.U.O. di AV2. Con deliberazione regionale n. 139/2016 è stato poi effettuato l'adeguamento delle Case della Salute di tipo C e la struttura di Chiaravalle è stata ridefinita Ospedale di Comunità con posti letto in numero invariato rispetto ai precedenti. Pertanto il contenuto dello stipulando accordo rimane invariato sia sotto l'aspetto prettamente giuridico che sotto quello economico.

Pare logico, come già fatto in quello in scadenza, adottare un atto convenzionale a copertura di quella parte del Presidio Unico Ospedaliero di AV2 che comprende lo stabilimento di Senigallia, l'Ospedale di Comunità di Chiaravalle e le strutture socio sanitarie di Arcevia e Corinaldo che insistono nel territorio della Diocesi di Senigallia.

Pertanto, tenuto conto del numero dei posti letto in dotazione negli stabilimenti e strutture di ricovero ricadenti nella Diocesi di Senigallia per un numero totale di numero 260 pl. per Senigallia, n. 54 per Chiaravalle, n. 20 p.l. per Arcevia ((C.I. e 12 RSA), n. 40 p.l. per Corinaldo (RSA), in virtù del criterio sopra descritto, al fine di determinare il costo della presente convenzione, si attribuisce per l'assistenza religiosa allo stabilimento di Senigallia il costo di un assistente religioso di personale di categoria "D" del CCNL del Servizio Sanitario Nazionale mentre per quella presso l'Ospedale di Comunità di Chiaravalle e le strutture socio-sanitarie di Arcevia e Corinaldo, si attribuisce il corrispondente costo parametrandolo in misura proporzionale al totale dei posti letto presenti in numero di 114.

Il trattamento economico da corrispondere parametrato con quello attribuito al personale assunto a tempo determinato, come vuole la normativa regionale, il CCNL di settore e come confermato dalla U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'AV2, calcolato per tredici mensilità, è pari a un totale di Euro 24.114,61.

Parametrando il ridetto trattamento economico al numero di posti letto insistenti nel territorio che gestirà la Diocesi di Senigallia come meglio sopra esplicitato, il costo annuo della stipulanda convenzione è il seguente: Euro 24.114,61 per garantire l'assistenza religiosa nello stabilimento di Senigallia ed Euro 10.031,67 per garantire l'assistenza religiosa per le restanti strutture ricadenti nella convenzione con la Diocesi di Senigallia.

Dall'adozione del presente atto derivano quindi oneri annui per Euro 34.146,28 che troveranno copertura nel Conto economico n. 0517010201 "Convenzioni per servizi religiosi" e saranno

inseriti nella programmazione economica dei Budget 2017/2018/2019. Le somme saranno corrisposte con le modalità e cadenze indicate nello schema di convenzione allegato. Occorre specificare, nel contempo, che la Diocesi di Senigallia si farà carico di tutti gli eventuali ulteriori oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio.

Con il presente atto viene conferita dal Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, per la sottoscrizione e stipula del succitato accordo nello schema allegato al presente atto (doc. n. 1) nonché per tutti gli eventuali adempimenti connessi e conseguenti.

Va dato espressamente atto che la presente convenzione rimane soggetta alle disposizioni di legge che dovessero intervenire a regolamentare diversamente la materia sia in via generale sia circa il numero di posti letto previsti in dotazione negli stabilimenti del Presidio Ospedaliero Unico dell'Area Vasta 2.

L'Amministrazione pubblica si riserva quindi la legittima facoltà di recedere dallo stipulando accordo previa formale disdetta dello stesso, a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a suo carico.

Esito dell'istruttoria:

Tutto quanto sopra premesso, richiamato il documento istruttorio descritto e visti i documenti citati tutti custoditi agli atti d'ufficio, considerate le relative circostanze di fatto e di diritto esplicitate in premessa che costituiscono presupposto della presente proposta di determina

SI PROPONE

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) Approvare, per le motivazioni di cui meglio al documento istruttorio, lo schema di accordo di cui all'allegato (doc.1) al fine della stipula della convenzione tra ASUR/AV2 e la Diocesi di Senigallia, per assicurare l'attività di Assistenza Religiosa presso il Presidio Unico di Area Vasta 2, stabilimento ospedaliero di Senigallia, Ospedale di Comunità di Chiaravalle e strutture socio-sanitarie di Arcevia e Corinaldo;
- 3) Dare atto che la durata dell'accordo è triennale e stabilita per il periodo 01.01.2017-31.12.2019 senza possibilità di proroghe o rinnovi;
- 4) Conferire all'uopo con il presente atto apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, per la sottoscrizione e stipula del succitato accordo nello schema allegato nonché per tutti gli adempimenti successivi connessi e conseguenti; stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni e/o chiarimenti sulle modalità operative dello stipulando accordo, viene data facoltà al Direttore dell'Area Vasta 2 di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati;
- 5) Dare atto che dall'adozione del presente atto derivano oneri annui per l'importo di Euro 34.146,28 che troveranno copertura nel Conto economico n.0517010201 "Convenzioni per

servizi religiosi” e inseriti nella programmazione economica dei Budget 2017/2018/2019; specificare, nel contempo, che la Diocesi di Senigallia si farà carico di tutti gli eventuali ulteriori oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio;

6) Trasmettere la convenzione, allegata nello schema e approvata con il presente atto, alla Diocesi di Senigallia al fine della sottoscrizione da parte del Vescovo S.E. Rev.ma Mons. Francesco Manenti;

7) Trasmettere copia del presente atto alla Direzione Medica di Presidio AV2 dello stabilimento di Senigallia e alle rispettive Direzioni Sanitarie delle strutture di Chiaravalle, Arcevia e Corinaldo al fine della relativa gestione nel territorio di competenza della Diocesi e alla U.O. Bilancio AV2 per tutti gli adempimenti contabili connessi e conseguenti;

8) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;

9) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ss.mm.ii..

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE AV2

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Michela Ninno

Il Dirigente Dott. Gabriele Colombo

Il sottoscritto, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propone conseguentemente l’adozione al Direttore Generale.

U.O.C. Segreteria di Direzione AV2

Il Dirigente Dott. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Doc. n. 1 schema di convenzione servizio Assistenza Religiosa (pag.5)

**Doc. 1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA RELIGIOSA
TRA**

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (d'ora in avanti ASUR), **Area Vasta 2**, con sede legale ad Ancona 60131, Via G. Oberdan, 2, con sede amministrativa a Fabriano 60044, in Via Filippo Turati 51, C.F. e P.I. 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, nato a Ancona il 19.08.1959, domiciliato per la carica a Fabriano presso la sede dell'Area Vasta, in virtù di delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche, Dott. Alessandro Marini, in forza di Determina DG ASUR n. del ,

E

La Diocesi di Senigallia (d'ora innanzi denominata Diocesi), CF 83001450424, rappresentata dal Vescovo, nella persona di S.E. Rev.ma Mons. Francesco Manenti, nato il e domiciliato per la carica a Senigallia, Piazza G. Garibaldi n. 3 presso la sede della Curia Vescovile

PREMESSO CHE

- Il nuovo accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana in data 18 febbraio 1984, con modificazioni al Concordato Lateranense, all'art. 11 stabilisce che la Repubblica Italiana assicura che la degenza in Ospedale non può dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento della pratica di culto dei cattolici, e che l'assistenza spirituale ai cattolici è assicurata da ecclesiastici nominati dall'Autorità Ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'Intesa fra tali Autorità;
- L'art. 38 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, sulla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, prevede che presso le strutture di ricovero è assicurata l'Assistenza Religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino e dispone che l'ordinamento del servizio di Assistenza Religiosa cattolica debba avvenire d'intesa tra l'Unità Sanitaria Locale e gli ordini diocesani competenti per territorio;
- Con deliberazioni n. 555 del 18/5/2004 e n. 522 del 12/4/2005, la Giunta Regionale delle Marche ha approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale Marchigiana in materia di Assistenza Religiosa nei Presidi Sanitari ed Ospedalieri di propria competenza;
- Con determina del Direttore Generale ASUR Marche, Dott. Alessandro Marini, n. del è stato stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione con la Diocesi di Senigallia attesa la necessità di assicurare il servizio per il periodo 01/01/2017- 31/12/2018; con la medesima è stata data delega di firma al Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, che a tal fine sottoscrive la presente convenzione;

- Fatte proprie tutte le considerazioni in fatto e diritto espresse nella Determinazione del Direttore Generale ASUR Marche n. del che si intende qui integralmente richiamata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Soggetti e competenze dell’Assistenza Religiosa

L’Assistenza Religiosa cattolica è assicurata dall’Asur Marche/Area Vasta 2 mediante apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti, ai loro familiari ed al personale Servizio Sanitario il diritto di professare la propria fede religiosa.

A tale servizio, assicurato presso le strutture di ricovero e di cura, è riconosciuta autonomia nell’ambito della struttura organizzativa dell’Azienda.

L’esercizio di detto servizio, nella sfera dell’attività spirituale e pastorale è prerogativa del Vescovo che lo svolge mediante la nomina di personale religioso.

Articolo 2 – Oggetto della prestazione

Il servizio prestato dal personale religioso consiste:

- Nella cura spirituale delle persone, da attuarsi in forma individuale e comunitaria, mediante la catechesi e l’organizzazione di attività pastorali, culturali, religiose;
- Nella disponibilità a recarsi presso la struttura, a richiesta degli ammalati, anche in orario notturno, nei casi di particolare necessità e esigenze spirituali.
- Nella celebrazione del Culto Liturgico;
- Nella amministrazione dei Sacramenti;
- Negli adempimenti di carattere amministrativo per la organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della Cappella e degli arredi e delle suppellettili sacre, ecc.)

Il servizio di Assistenza Religiosa, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, è rivolto:

- Agli assistiti presso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie afferenti all’AV2 presso il P.O. di Senigallia, Ospedale di Comunità di Chiaravalle e le strutture sanitarie di Arcevia e Corinaldo;
- Ai familiari dei medesimi assistiti;
- Al personale delle strutture suddette, compatibilmente con l’assolvimento dei propri obblighi di servizio;
- Agli appartenenti ai gruppi di volontariato presenti nelle strutture suindicate.

Articolo 3 – Qualificazione e dotazione del personale di Assistenza religiosa

Il personale di assistenza religiosa si qualifica in Presbiteri, Diaconi e religiosi/e.

Nel prestare il loro ministero, il personale religioso può ricorrere all'aiuto dei laici, indicati dall'autorità ecclesiastica, operanti in forma esclusivamente volontaristica.

La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinata in relazione al numero di posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero nell'Azienda Sanitaria e come meglio specificato nell'atto amministrativo di cui alla determina DGASUR n. del .

Articolo 4 – Personale di Assistenza Religiosa

Le parti convengono che il personale di assistenza religiosa, come indicato dal Vescovo della Diocesi di Senigallia, ai sensi e per gli effetti del presente atto, esplica le suddette funzioni in regime di convenzione con la Diocesi.

Ai sensi dell'art. 9 – 3° comma – del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, spetta all'Ordinario Diocesano (previa intesa con il Superiore Provinciale pro-tempore, nel caso di affidamento del servizio ai religiosi) la scelta e la revoca del personale di Assistenza Religiosa, nonché la sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o impedimento. Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale il personale di Assistenza Religiosa dipende unicamente dall'ordinario Diocesano, a norma del Codice di Diritto Canonico.

Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa e pastorale, il personale di assistenza religiosa fa riferimento alla Direzione dell'Area Vasta 2 della quale è tenuta a rispettare le norme regolamentari.

Articolo 5 – Condizioni economiche

Per il servizio di assistenza religiosa prestato presso l'Ospedale di Senigallia, la struttura di Chiaravalle e quelle socio-sanitarie di Arcevia e Corinaldo, l'Area Vasta 2 corrisponde alla Diocesi la somma onnicomprensiva annua di € 34.146,28, oltre a vitto e alloggio per il sacerdote incaricato per la sede di Corinaldo da usufruirsi nei locali della struttura medesima.

La Diocesi s'impegna a distribuire le suddette somme ai religiosi che hanno prestato il servizio. Il pagamento del compenso avverrà tramite rate trimestrali posticipate di € 8.536,57 cadauna, versate tramite bonifico bancario sul c/c n. , intestato a Diocesi di Senigallia presso.

La Diocesi si fa carico di tutti gli eventuali oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio.

Articolo 6 – Locali e attrezzature per il servizio di assistenza religiosa

L'Area Vasta 2 mette a disposizione presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie i locali per il culto e per l'attività pastorale religiosa, provvedendo altresì alla loro pulizia e manutenzione, assicurando la periodica lavatura e stiratura dei paramenti, con l'esclusione di quella personale.

Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria,

nonché le spese di illuminazione, riscaldamento, somministrazione dell'acqua e telefoniche sono a carico dell'Area Vasta 2, che vi provvederà tramite proprio economato con le risorse a tale scopo destinate.

Al servizio di Assistenza Religiosa è concesso, in orari concordati e nei limiti delle disponibilità, l'uso non esclusivo di altri spazi per riunioni e altre attività pastorali.

Al personale di Assistenza Religiosa presso la struttura sanitaria di Corinaldo vengono messi a disposizione i locali per l'alloggio e i relativi servizi convenientemente arredati e sottoposti a pulizia e agli interventi di manutenzione.

Il personale di Assistenza Religiosa è consegnatario responsabile dei beni mobili e immobili destinati all'assolvimento del servizio.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento del servizio

L'organizzazione interna dell'Assistenza Religiosa ai degenti dell'Ospedale di Senigallia, dell'Ospedale di Comunità di Chiaravalle e delle strutture socio-sanitarie di Arcevia e Corinaldo è attuata d'intesa e concertata previamente con il Dirigente Sanitario della Direzione Medica di Presidio di Senigallia nel primo caso e con i Direttori referenti delle restanti strutture nel secondo, in modo che qualunque manifestazione religiosa sia coordinata con le esigenze degli altri servizi ubicati nelle strutture di ricovero in cui la medesima viene svolta.

Il servizio religioso presso la sede di Arcevia comporta la visita con cadenza settimanale nei reparti; la possibilità di celebrazione della messa all'interno della struttura nei giorni feriali e/o festivi; la disponibilità del sacerdote incaricato a recarsi presso la struttura, per particolari esigenze spirituali, a richiesta degli ammalati, anche in orario notturno, nei casi di particolari necessità.

Per la sede di Corinaldo, il servizio religioso comporta la visita con cadenza giornaliera nei reparti e la presenza continua del sacerdote incaricato; la celebrazione della messa all'interno della struttura nei giorni feriali e/o festivi; la disponibilità del sacerdote incaricato a recarsi presso la struttura, per particolari esigenze spirituali, a richiesta degli ammalati, anche in orario notturno, nei casi di particolare necessità.

Il personale di servizio nelle strutture è tenuto a trasmettere al personale di Assistenza Religiosa le richieste dei degenti.

Nella chiesa sono ammesse in via normale le celebrazioni della Santa Messa, mentre l'amministrazione dei Sacramenti e le altre funzioni ordinarie possono essere svolte anche nelle corsie.

Le manifestazioni straordinarie dovranno essere autorizzate dalla Direzione Medica di presidio. Ai Sacerdoti e ai Diaconi è consentito l'ingresso fuori dell'orario normale di visita, quando fanno visita ai pazienti per motivi di ministero.

La natura del servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento dello stesso, con la presenza del personale necessario nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con responsabilità solidale dei singoli.

Per le singole prestazioni del servizio di assistenza spirituale non è dovuto alcun compenso da parte dei beneficiari.

La Diocesi esonera l'Area Vasta 2 da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere ai religiosi a causa dell'esecuzione del servizio.

Articolo 8 - Responsabilità

Eventuali disguidi, disservizi e/o comportamenti riguardante il personale di Assistenza Religiosa non conformi alla funzione e in rapporto al loro ministero saranno segnalati in forma riservata alla Diocesi che adotterà i provvedimenti di esclusiva competenza.

Articolo 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore il 01/01/2017 sino al 31/12/2019.

Alla scadenza naturale cesserà ogni effetto giuridico del presente accordo senza necessità di disdetta. Le parti escludono ogni possibilità di proroga o rinnovo.

La presente convenzione rimane soggetta alle disposizioni di legge che dovessero intervenire a regolamentare diversamente la materia sia in via generale sia circa il numero di posti letto previsti in dotazione nei Presidi Ospedalieri e nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Vasta 2. A tal proposito, l'Amministrazione pubblica si riserva quindi la legittima facoltà di recedere dal presente accordo previa formale disdetta dello stesso, a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a suo carico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, li

ASUR Marche/Area Vasta 2
Per delega del Direttore Generale
Dott. Alessandro Marini
Il Direttore di Area Vasta 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Diocesi di Senigallia
S.E. Rev.ma Vescovo
Mons. Francesco Manenti

